



UNIVERSITA' degli STUDI di TERAMO

GESTIONE EMERGENZA 2

informazione, formazione e addestramento

(ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008)

Servizio di Prevenzione e Protezione

Fabrizio Nardi

Programma e finalità

Tutela della sicurezza del lavoratore e salvaguardia
della sua salute

- **NORMATIVA**
- **EMERGENZA**
- **COMPORAMENTI**
- **OSSERVANZE**
- **PROCEDURE**
- **OPERATIVITA'**
- **SENSO CIVICO**

Sicurezza sui luoghi di lavoro: la storia

- Dopo la rivoluzione industriale (fine '800), in Europa, si inizia a parlare di “infortuni” ,di rapporto “uomo-ore” e di rapporto “lavoro/macchine/ambienti di lavoro”.
- In Italia i primi atti e regolamenti si hanno nel 1898 con la Legge 30 che prevede l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (nasce l'INAIL).
- In questo periodo si tutelano esclusivamente i lavoratori dei settori: costruzioni, strade ferrate e trazione meccanica, impiego di gas tossici.
- Non si era ancora prestata attenzione alle piccole imprese, all'agricoltura e al commercio, ecc.
- Non vi erano né sanzioni penali né corrette azioni di ispezione e vigilanza.

Sicurezza sui luoghi di lavoro: la storia

La tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta un problema sociale di primaria importanza

Infatti i costi per la collettività per le conseguenze degli incidenti sono molto rilevanti.

In ragione di questo, lo Stato Italiano ha provveduto negli anni ad emanare delle disposizioni legislative con il fine di prevenire l'accadimento di incidenti sul lavoro e l'insorgenza nei lavoratori di malattie professionali.

La legislazione italiana in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro parte dagli anni '50 per arrivare agli anni '90 dove si è iniziato a recepire delle direttive CEE.

La normativa in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana

- “L’ iniziativa privata è libera. **Non può svolgersi in contrasto con l’ utilità sociale ed in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.**”

Art. 2087 del Codice Civile (1942)

- “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’ impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a **tutelare l’ integrità fisica** e la personalità morale dei prestatori di lavoro”
- **Obbligo di neminem ledere (non ledere ad altri)**
- **Obbligo di protezione integrità psico-fisica.**

Sicurezza sui luoghi di lavoro: le leggi

Legislazione Italiana anni '50:

- **D.P.R. 547/55:** norme per la prevenzione degli infortuni
- **D.P.R. 303/56:** norme generali per l'igiene del lavoro
- **D.P.R. 164/56:** norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

Legislazione Italiana anni '90:

- **D.Lgs. 626/94:** attuazione Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

La normativa di sicurezza specifica per la scuola/università

Va ricordato che negli anni si sono susseguiti dei provvedimenti tesi ad allineare la normativa al particolare settore degli “istituti di istruzione”.

- *Decreto Ministeriale n. 382 del 29 settembre 1998*
 - Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado. Tale provvedimento ha chiarito le modalità di applicazione del D.Lgs 626/94 nelle scuole
- *Decreto Ministeriale n. 363 del 5 agosto 1998*
 - Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

La normativa in materia di Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro

- *Decreto Ministeriale 26 agosto 1992*
 - Norme per la prevenzione incendi nell'edilizia scolastica
- Decreto Ministeriale del 10/03/98
 - Criteri generali per la sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. (in attuazione dell'art. 13 D. Lgs. 626/94)

Il Decreto Legislativo n. 81

del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

[http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro
TU8108_EdDicembre2014.pdf](http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/TU8108_EdDicembre2014.pdf)

L'Ambito di Applicazione

SI APPLICA A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ, PRIVATI E PUBBLICI,

E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO

SI APPLICA A TUTTI I LAVORATORI E LAVORATRICI, SUBORDINATI E AUTONOMI, NONCHÉ AI SOGGETTI AD ESSI EQUIPARATI.

Struttura e articolazione:

13 titoli 306 articoli e 52 allegati

Gli attori della Sicurezza

- Il datore di lavoro
- Il dirigente
- Il preposto
- Il lavoratore
- Il rappresentante dei lavoratori
- Il medico competente
- Gli addetti alle emergenze e al pronto soccorso
- I soggetti esterni (progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, appalti e lavoro autonomo)

DEFINIZIONI:

art. 2 D.lgs 81/2008

- ***Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.***
- ***(...)In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro concide con l'organo di vertice medesimo.***

Organizzazione, soggetti, attori della Sicurezza

- ***Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;***
- ***Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;***

Organizzazione, soggetti, attori della Sicurezza

Le “Figure Sensibili ” sono

- Il Servizio di Prevenzione e Protezione
 - **insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori**
- Medico competente
 - **medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto**
 - **Va designato quando sussiste l’obbligo della sorveglianza sanitaria o specifica disposizione**
- RSPP- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
 - **persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali specifici (normati dall’art. 32 del D.Lgs 81/2008) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi**
- RLS-Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 - **persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro**
- ASPP-Addetto servizio di prevenzione e Protezione
 - **persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (di cui all’articolo 32 del D.Lgs 81/2008) facente parte del servizio di Prevenzione e protezione**

Organizzazione, soggetti, attori della Sicurezza

- ***Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;***
- ***Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;***
- ***Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;***

Misure Generali di Tutela e Obblighi in materia di sicurezza - art. 15 del D.Lgs 81/2008

Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;**
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;**
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;**
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;**
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;**
- f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso;**

Misure Generali di Tutela e Obblighi in materia di sicurezza - art. 15 del D.Lgs 81/2008

- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;**
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;**
- i) la prioritari' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;**
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;**
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;**
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;**
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;**
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;**
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;**

Misure Generali di Tutela e Obblighi in materia di sicurezza - art. 15 del D.Lgs 81/2008

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti.

Informazione ai lavoratori: art 36 del d.lgs 81/2008

- Il datore di lavoro, il dirigente, ed il preposto nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze provvedono affinché ciascun lavoratore riceva adeguata informazione su:
 - *a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;*
 - *b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;*
 - c) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - d) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

Informazione ai lavoratori: art 36 del d.lgs 81/2008

- e) **le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;**
- f) **Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente**
- g) **I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza.**

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

- Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, c. 2, D.Lgs. 81/08

ATTI AMMINISTRATIVI E REGOLAMENTI INTERNI GENERALI DELL'UNITE.

- STATUTO IN VIGORE DAL 29/11/2012:
- Art. 3. co.2.
- L'Università fissa le norme per la realizzazione delle proprie finalità secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza e tempestività delle procedure, di pubblicità degli atti, sostenibilità ambientale, **tutela della sicurezza e della salute**, pari opportunità, partecipazione delle sue componenti all'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni anche attraverso la informatizzazione e digitalizzazione dei processi organizzativi e dei flussi documentali.

ATTI AMMINISTRATIVI E REGOLAMENTI INTERNI GENERALI DELL'UNITE.

- IL RETTORE CON D.R. 287 del 7 agosto 2014 EMANA REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO.

DEFINIZIONI:

art. 2 D.lgs 81/2008

- LAVORATORE persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

Il Lavoratore nell'Università

dal comma 4 dell'art. 2 del D.M. 363/98 specifico per il settore Universitario:

- Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per **LAVORATORE anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università**, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

Il Lavoratore nell'Università

- **dall'art. 10 (Obblighi dei lavoratori)** regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano lavoratori:
 - a. i docenti e i ricercatori;
 - b. il personale tecnico amministrativo compresi i collaboratori ed esperti linguistici;
 - c. il personale non strutturato che svolge attività di didattica, di ricerca o di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati;
 - d. **gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti e i soggetti ad essi equiparati, solo e esclusivamente nella misura in cui frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione;**
 - e. **i volontari frequentatori, nonché i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e i volontari che effettuano il servizio civile**

Il Lavoratore nell'Università

- **dall'art. 11 (STUDENTI)** regolamento di ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
- **1. Gli studenti che frequentano gli spazi dell'Ateneo devono attenersi alle disposizioni di tutela della sicurezza e della salute da esso impartite.**
- **2. Gli studenti devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro. 3. Tutti gli studenti devono: a. osservare le disposizioni e le istruzioni a loro impartite dai docenti in aula; b. seguire le indicazioni fornite loro dagli Addetti Antincendio in caso di emergenza; c. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; d. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri.**
- **4. In particolare gli studenti che frequentano i laboratori dell'Ateneo, così come descritti all'articolo 5 comma 2, sono equiparati ai lavoratori di cui all'art. 9 del presente Regolamento.**

Il Datore di Lavoro nell'Università

Il Datore di lavoro nelle università è definito dall'art. 2 del D.M. 5 agosto 1998 n. 363

- il **RETTORE** o il **SOGGETTO DI VERTICE DI OGNI SINGOLA STRUTTURA** o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, **dotata di poteri di spesa e di gestione**. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il Rettore.
- Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.

Il Datore di Lavoro nell'Università

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA SICUREZZA

Il Rettore, in quanto Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Senato di Ateneo, svolge le funzioni di DL ai sensi dell'art. 2 co.1 del D.Lgs. 81/2008.

Il rettore adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, avvalendosi degli uffici dell'Amministrazione e in particolare procede:

- a. alla valutazione del rischio per tutte le attività;
- b. alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi con la collaborazione dei Responsabili di Struttura e dei Responsabili dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente e consultando i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;

Il Datore di Lavoro nell'Università

REGOLAMENTO DI ATENEIO PER LASICUREZZA

- c. alla nomina del Medico competente e/o autorizzato e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati; d. alla nomina dell'Esperto Qualificato in Radioprotezione e, nel caso di nomina di più Esperti Qualificati, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento delle attività; e. allo svolgimento di tutte le funzioni, attività attribuitegli dalla legge, che non siano state delegate; f. assicura il buon funzionamento dell'Ufficio Ambiente e Sicurezza e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; g. presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 81/2008, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

I LABORATORI

- Il D.M. 363/98 dà la definizione di laboratori al c. 3 dell'art. 2
 - Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

Addetti alle Emergenze

- Si tratta di personale interno, espressamente individuato e designato dal datore di lavoro a svolgere questo tipo di compito. Il numero delle squadre di emergenza o degli addetti alle emergenze e la loro composizione, vanno stabiliti in funzione dei rischi e della dimensione dell'attività e deve essere assicurata nell'intero arco dell'attività lavorativa tenendo conto dei turni o delle assenze.
- Queste persone devono essere professionalmente qualificate poiché il loro compito non si esaurisce nel solo intervento tecnico (salvataggio, lotta antincendio, attivazione dispositivi di sicurezza, bonifica, ecc.), ma deve prevedere, nei casi in cui si possono generare situazioni di panico, la capacità di supporto nei confronti delle persone coinvolte.
- Infine, mediante esercitazioni e simulazioni vanno periodicamente controllate la capacità e la tempestività di intervento.

Addetti al pronto soccorso

- L'addetto al pronto soccorso, una volta effettuata una prima valutazione della situazione sanitaria, deve prestare i primi soccorsi alle persone colpite e attivare il servizio di pronto soccorso interno, se esistente, o direttamente le strutture esterne. Nel caso in cui esista una squadra di pronto soccorso, il nucleo di soccorritori, pur dipendendo in modo funzionale dal proprio responsabile, deve disporre di un'autonomia operativa in modo da assicurare sempre un intervento immediato alle persone colpite.
- Un'azione di pronto soccorso può essere fine a se stessa (quando l'infortunio è l'unica conseguenza di un evento accidentale o di un'errata procedura) o costituire una delle azioni da attivare nell'ambito di un piano di emergenza.

Elenco nominativi designati alle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed Evacuazione

Facoltà di Bioscienze (8 addetti)

- Angelozzi Giovanni, Capuani Antonio, Lo Sterzo Claudio, Di Giuseppe Lorella, Di Silvestre Splendora, Di Carmine Marcella, Del Carlo Michele, Grotta Lisa.
- Altri plessi: *Altitonante Sergio, Antonelli Gino, Bonavita Alessandro, Bufalari Ada, Canzio Giovanni, Capacchietti Giulia, Castagna Christian, Cerasetti Marco, Consorti Biagio, Daniele Giancarlo, De Bartolomeis Valeria, De Carolis Nicola, De Iovita Raffaella, De Marcellis Carmelina, D'Ercole Marco, Dessì Paolo, Di Antonio Gianni, Di Eugenio Catia, Di Filippo Marco, Di Giacinto Enzo, Di Giacinto Oriana, Di Luca Sandro, Di Nicola Fernando, Di Paolo Lelio, Di Pietro Massimiliano, Di Tommaso Giuseppina, Durantini Gemma, Faricelli Antonio, Festino Annarita, Frezzini Pasquale, Guercioni Giuseppina, Manera Maurizio, Massotti Loredana, Monteverde Fabio, Mosca Francesco, Nardi Fabrizio, Peli Renato Ennio, Pompei Liliana, Puglia Donato, Ripani Alfonso, Sarti Francesco, Scatolini Cinzia, Scipione Guerino, Serpietri Paola, Soru Raffaele, Teodori Marzia, Tomassi Barbara, Trasatti Luciana, Trignani Rossana, Turriani Maura, Valleriani Claudio.*

Elenco nominativi designati: 1° soccorso con bls-d

Facoltà di Bioscienze (4 addetti)

- Capuani Antonio, Di Giuseppe Lorella, Di Silvestre Splendor, Angelozzi Giovanni .
- Altri plessi: *Bonavita Alessandro, Bufalari Ada, Capacchietti Giulia, Castagna Christian, Cerasetti Marco, De Bartolomeis Valeria, Di Eugenio Catia, Di Nicola Fernando, Di Paolo Lelio, Festino Annarita, Frezzini Pasquale, Guercioni Giuseppina, Mosca Francesco, Nardi Fabrizio, Pompei Liliana, Secchi Tiziana, Tomassi Barbara, Trignani Rossana, Turriani Maura, Valleriani Claudio.*

Organigramma Sicurezza Ateneo

- D.L. - Rettore: Luciano D'Amico;
- Delegato del Rettore per la Sicurezza: Claudio Lo Sterzo;
- MC e A: Roberta Martinelli;
- EQ: Costantino Fischione;
- RSPP: Berardo Ciampana;
- RLS: Tonino Talone, Alfonso Ripani, Enzo di Giacinto;
- Dirigente: Preside (F. Di Bioscienze: Dario Compagnone) e D.G.
- Preposti: Anna Chiara Manetta, Leonardo Della Salda, Domenico Robbe, Federico Roggero, Parisio Di Giovanni, Angela Musumeci, Luigi Barbieri, Salvatore Cimini, Amalia Cameli.
- Responsabile radioisotopi: Daniela Barsacchi;
- Responsabile apparecchi radiogeni: Massimo Mariscoli;
- Incaricati gestione rifiuti speciali: Lorella Di Giuseppe, Luca Maria Pennisi

Che cos'è un'emergenza?

- Un'emergenza può essere definita come qualsiasi **condizione critica che si manifesta in conseguenza del verificarsi di un evento**, di un fatto od una circostanza (ad esempio un incendio, un terremoto, il rilascio di sostanze nocive, un black out elettrico...) che determina una situazione *potenzialmente pericolosa* per la incolumità delle persone e/o dei beni e strutture e che *richiede interventi eccezionali ed urgenti* per essere gestita e riportata alla normalità.
- Le emergenze possono derivare da comportamenti umani (attentati, errori, negligenze, violazioni...), da avarie o guasti di macchine, apparecchiature od impianti, da eventi di natura tecnica (corto circuito, esplosione, innesco...) o come conseguenza di eventi naturali (terremoto, alluvioni, fulmini...).

CAUSE

*Eventi legati ai rischi propri
dell'attività*

Interne

- - Incendi od esplosioni
- - Fughe di gas
- - Sversamenti di prodotti
- - Incidenti
- - Black – Out
- - Infortuni o intossicazioni
- - Rilasci tossici
- - Guasti macchine

Esterne

- Allagamenti
- Neve
- Ghiaccio
- Fulmini
- Terremoti
- Rapine o atti terroristici
- Incidenti stradali

GESTIONE DELL'EMERGENZA

Come va gestita un'emergenza

Gestire un'emergenza significa attuare tutta una serie di azioni finalizzate a contenere i danni a persone o cose ed a riportare la situazione in condizioni di normalità il più velocemente possibile. Prima di tutto quindi, gestire l'emergenza significa gestire il transitorio tra il momento nel quale è stato rilevato l'evento e quello in cui intervengono i soccorsi professionali al fine di:

- **salvaguardare l'incolumità delle persone e dei beni presenti nella zona dell'evento;**
- **limitare le conseguenze negative determinate dall'evento.**

GESTIONE DELL'EMERGENZA

CRITERI PER RICONOSCERE UN'EMERGENZA

Presenza di acqua (in quantità più o meno rilevante) sui pavimenti di locali o aree di un edificio	Allagamento
Violento movimento oscillatorio dell'edificio o del terreno	Terremoto
Improvviso spegnimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, dell'impianto di illuminazione e di ogni altra fonte alimentata elettricamente	Black out elettrico
Grande quantità di materiale ammassato in maniera disordinata sul pavimento per caduta, contenitori rotti, presenza di dispositivi per lo stoccaggio (scaffali, armadi...) ribaltati o rotti	Ribaltamento scaffali, caduta materiale
Presenza di varchi, crepe o aperture nelle pareti e/o pavimenti, caduta di elementi di muratura (calcinacci) e di polveri	Crollo di strutture
Rumorosa detonazione accompagnata anche da una violenta vibrazione provocata dall'onda di pressione generata, presenza di polveri o fumo e/o fiamme in notevole quantità	Esplosione

GESTIONE DELL'EMERGENZA

CRITERI PER RICONOSCERE UN'EMERGENZA

Presenza di vapori, aerosol visibili o di fumi o dalla presenza di liquido disperso su pavimenti o arredi. Altri possibili segni possono essere la presenza di odori particolari o una sensazione di calore. Presenza di contenitori di sostanze pericolose rotti	Rilascio di sostanze pericolose
Presenza di vapori, aerosol visibili o di fumi o dalla presenza di liquido biologico disperso su pavimenti o arredi. Altri possibili segni possono essere la presenza di odori particolari o una sensazione di calore. Presenza di contenitori per la raccolta di materiale biologico rotti.	Rilascio di agenti biologici
Presenza di porte o finestre con segni di effrazione e mancanza di oggetti o beni di valore	Furto, rapina
Telefonata o una lettera minatoria anonima con minaccia di bomba	Minaccia anonima

GESTIONE DELL'EMERGENZA

CRITERI PER RICONOSCERE UN'EMERGENZA

Presenza di fumi, vapori od aerosol visibili all'esterno di un edificio o una segnalazione di pericolo proveniente dalla autorità locali o dai mezzi di informazione	Nubi pericolose esterne
Presenza di persone infortunate con lesioni evidenti e perdite di sangue (infortunio sul lavoro, infortunio alla guida di mezzi) oppure presenza di persone che manifestano sintomi di malore (svenimenti, dolori al petto...)	Infortuni, malori
Persone che si aggirano o agiscono con fare sospetto all'interno o all'esterno dei locali dell'Ateneo	Presenza persone sospette
Busta od un pacco che presenta anomalie (ad esempio polvere sulla parte esterna, peso insolito, odore strano, presenza di macchie...) oppure presenza di contenitori (ad esempio provette) per sostanza biologica aperti ed abbandonati	Bioterrorismo

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI

L'Incendio

- Definizione: **rapida ossidazione di materiali** *con notevole sviluppo di calore, fiamme, fumo e gas caldi.*
- Effetti dell'incendio:
- **Emanazione di energia** *sotto forma di luce e calore*
- **Trasformazione dei combustibili** in altri elementi (*prodotti di combustione*)



LA COMBUSTIONE

La combustione

- La **combustione** è una **reazione chimica** sufficientemente rapida di una sostanza **combustibile** con un **comburente** che da luogo allo sviluppo di **calore, fiamma, gas, fumo e luce**.
- Può avvenire **con o senza sviluppo di fiamme** superficiali.
- *La combustione senza fiamma superficiale si verifica general-mente quando la sostanza combustibile non è più in grado di sviluppare particelle volatili.*
- **Solitamente il comburente è l'ossigeno contenuto nell'aria, ma sono possibili incendi di sostanze che contengono nella loro molecola un quantità di ossigeno sufficiente a determinare una combustione, quali ad esempio gli esplosivi e la celluloido.**



LA COMBUSTIONE

- Condizioni necessarie per la combustione:
 - ✓ presenza del **combustibile**
 - ✓ presenza del **comburente**
 - ✓ presenza di una **sorgente di calore (c.d. innesco)**
- **Combustibile: sostanza in grado di bruciare.**
- *I materiali combustibili possono essere allo stato solido, liquido o gassoso.*
- **Comburente: sostanza che consente e favorisce la combustione;** *il più importante è l'ossigeno dell'aria ed è quello maggiormente reperibile in natura*
- **Calore: forma di energia** che si manifesta con l'innalzamento della temperatura. *Un combustibile brucia quando viene a trovarsi ad una temperatura tale che, avvicinando l'innesco, inizia la combustione.*

LA COMBUSTIONE

- **Triangolo del fuoco**
- La combustione può essere rappresentata schematicamente da un **triangolo** i cui lati sono costituiti dai **3 elementi necessari**:
 - ✓ **Combustibile**
 - ✓ **Comburente**
 - ✓ **Sorgente di calore**

Solo la **contemporanea presenza** di questi 3 elementi dà luogo al fenomeno dell'incendio.

Al mancare di almeno uno di essi l'incendio si spegne



SISTEMI PER OTTENERE LO SPEGNIMENTO

Sistemi per ottenere lo spegnimento dell'incendio

Esaurimento del combustibile:

allontanamento o separazione della sostanza combustibile dal focolaio d'incendio;

Soffocamento:

separazione del comburente dal combustibile o riduzione della concentrazione di comburente in aria;

Raffreddamento:

sottrazione di calore fino ad ottenere una temperatura inferiore a quella necessaria al mantenimento della combustione.



CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI

Norma europea UNI EN 2:2005 "*Classificazione dei fuochi*"

Gli incendi vengono distinti in **5 classi**, secondo *le caratteristiche* dei materiali combustibili, in accordo con la norma **UNI EN 2:2005**.

classe A Fuochi da materiali **solidi** *generalmente di natura organica, la cui combustione avviene normalmente con formazione di braci (carta,legna,gomma).*


classe B Fuochi da **liquidi** o da solidi liquefatti (petrolio derivati,alcool,benzina)

classe C Fuochi da **gas** (metano, G.P.L., idrogeno, acetilene, butano, propano)

classe D Fuochi da **metalli** (alluminio, magnesio, sodio, potassio)

classe F Fuochi che interessano **mezzi di cottura** (*oli e grassi vegetali o animali*) *in apparecchi di cottura.*

Le originarie 4 classi sono diventate 5 con l'aggiornamento della norma UNI EN 2:2005 che ha introdotto la classe F.



LE SORGENTI D'INNESCO

ACCENSIONE DIRETTA

- quando una fiamma, una scintilla o altro materiale incandescente entra in contatto con un materiale combustibile in presenza di ossigeno (taglio e saldatura, fiammiferi e mozziconi di sigarette)

ACCENSIONE INDIRETTA

- quando il calore d'innesco avviene nelle forme della convezione, conduzione o irraggiamento termico (aria calda generata da un incendio e diffusa attraverso un vano scala, propagazione attraverso elementi metallici strutturali)

ATTRITO

- quando il calore è prodotto dallo sfregamento di due materiali (malfunzionamento di parti meccaniche rotanti come cuscinetti e motori)

AUTOCOMBUSTIONE

- quando il calore viene prodotto dallo stesso combustibile (cumuli di carbone, fermentazione di vegetali, reazioni chimiche)

PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

Sono suddivisibili in 4 categorie:

- Gas di combustione
- Fiamme
- Fumo
- Calore




Gas di combustione

Rimangono allo stato gassoso alla temperatura ambiente di riferimento di 15 °C.

La produzione di tali gas in un incendio dipende:

- - dal tipo di combustibile;
- - dalla percentuale di ossigeno;
- - dalla temperatura raggiunta.

Nella maggioranza dei casi, la mortalità per incendio è da attribuire all'inalazione di questi gas che producono danni biologici per anossia o per tossicità.



FIAMME

- Sono costituite dall'emissione di luce dovuta alla combustione di gas.
- Nell'incendio di combustibili gassosi è possibile valutare approssimativamente il valore raggiunto dalla temperatura di combustione dal colore della fiamma.



FUMO

I fumi sono formati da piccolissime particelle solide (aerosol), liquide (nebbie o vapori condensati).


Le particelle solide sono sostanze incombuste che si formano quando la combustione avviene in carenza di ossigeno e vengono trascinate dai gas caldi prodotti dalla combustione stessa.

Normalmente sono prodotti in quantità tali da impedire la visibilità ostacolando l'attività dei soccorritori e l'esodo delle persone.

Le particelle solide dei fumi che sono incombusti e ceneri rendono il fumo di colore scuro.

Le particelle liquide, invece, sono costituite essenzialmente da vapor d'acqua che al di sotto dei 100°C condensa dando luogo a fumo di color bianco

PARTICELLE SOLIDE
FUMO SCURO



PARTICELLE LIQUIDE
FUMO CHIARO

CALORE

- È la causa principale della propagazione degli incendi.
- Provoca l'aumento della temperatura di tutti i materiali e i corpi esposti, provocandone il danneggiamento fino alla distruzione.
- Il calore è dannoso per l'uomo potendo causare:
 - disidratazione dei tessuti,
 - difficoltà o blocco della respirazione
 - scottature.



SOSTANZE ESTINGUENTI

ACQUA

Azione di scambio termico
assorbendo calore e
abbassando la temperatura
di combustione

ANIDRIDE CARBONICA (CO₂)

Gas inerte con
caratteristiche soffocanti.
Liquefatta a -78°

POLVERE

Miscela di sostanze
chimiche che hanno un
effetto di soffocamento

SCHIUMA

Sostanza la cui
miscelazione in acqua e
aria produce schiuma.
Agisce per separazione

GAS INERTI (NAF)

Sostitutivi dell'HALON,
agiscono per inibizione
chimica della fiamma

PRINCIPALI FONTI DI RISCHIO

LOCALI CON ELEVATO CARICO DI INCENDIO

archivi cartacei

depositi di materiale combustibile

depositi prodotti infiammabili

IMPIANTI TECNOLOGICI

centrale termica

impianto di condizionamento

deposito e distribuzione gas combustibili

impianti elevatori

TUTTE LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIÙ COMUNI

- deposito o manipolazione non idonea di sostanze infiammabili o combustibili;
- accumulo di rifiuti , carta o altro materiale combustibile che può essere facilmente incendiato (accidentalmente o deliberatamente);
- negligenza nell'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;
- inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;
- impianti elettrici o utilizzatori difettosi, sovraccaricati e non adeguatamente protetti;
- riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate ;
- apparecchiature elettriche lasciate sotto tensione anche quando inutilizzate ;
- utilizzo non corretto di impianti di riscaldamento portatili ;
- ostruire la ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
- fumare in aree ove è proibito, o non usare il posacenere;
- negligenze di appaltatori o di addetti alla manutenzione;
- etc. ;

PREVENZIONE

- rimozione o riduzione alla quantità necessaria per la normale attività
- sostituzione dei materiali con altri meno pericolosi
- immagazzinamento in idonei locali o appositi contenitori
- miglioramento del controllo del luogo di lavoro
- verifica del buono stato delle attrezzature
- disporre a portata di mano i mezzi antincendio di primo intervento
- attivare il personale formato sull'utilizzo dei mezzi antincendio
- uso di strutture resistenti al fuoco
- Installazione a regola d'arte degli impianti elettrici
- protezione contro le scariche atmosferiche,
- ecc,

ENZO-NETOP

Insieme delle misure finalizzate alla rilevazione e all'intervento immediato sul principio di incendio che richiedono l'azione dell'uomo o l'azionamento di un impianto.

ATTIVA

- Estintori e idranti
- Imp.di rilevazione
- Imp. di spegnimento
- Segnalazione e allarme
- Evacuatori di fumo

Insieme delle misure finalizzate al contenimento del danno.

PASSIVA


- Porte tagliafuoco
- Muri tagliafuoco
- Vie di uscita
- Ventilazione
- Segnaletica di sicurezza

R = stabilità (resistenza meccanica verso l'azione del fuoco)
E = tenuta (protezione verso le fiamme, i vapori, i gas)
I = isolamento termico (protezione verso il calore)

CRITERI GENERALI SALVAVITA

- PRIMA DI ATTACCARE IL PRINCIPIO DI INCENDIO ASSICURARSI UNA VIA DI FUGA
- NEI LOCALI INVASI DAL FUMO ABBASSARSI VICINO AL PAVIMENTO E PERCORRERE IL PERIMETRO TOCCANDO LE PARETI FINO A TROVARE L'USCITA
- SE RESTATE INTRAPPOLATI IN UNA STANZA RAGGIUNGERE IL BALCONE
- IN CASO DI SCARSA VISIBILITA' PERCORRERE LE SCALE A RITROSO
- NON TRANSITARE IN PROSSIMITA' DI VETRATE
- IN CASO DI CALCA AFFERRATEVI UN POLSO CON L'ALTRA MANO E PUNTATE LE BRACCIA IN AVANTI MANTENENDO I GOMITI LARGHI

IL PIANO DI EMERGENZA



Piano di Emergenza

- In linea di massima, un piano di emergenza può quindi essere definito come una procedura di mobilitazione di mezzi e persone atte a fronteggiare una determinata condizione di emergenza.

Ha lo scopo di definire nei dettagli:

- Le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza primaria;
- Le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- Le disposizioni per chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- Specifiche misure per assistere i disabili

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI EMERGENZA

EMERGENZA LIMITATA

(allarme limitato)

Situazioni facilmente controllabili anche dal solo personale che non comportano estensione del rischio.

E' comunque attivata la procedura di chiamata della squadra di emergenza.

Può essere necessaria l'evacuazione del locale interessato.

EMERGENZA ESTESA

(allarme esteso)

Situazioni non controllabili dalla sola Squadra di Emergenza ma che necessitano della mobilitazione di forze esterne.

Viene attivata la procedura di chiamata dei soccorsi.

Può essere necessaria l'evacuazione del piano o in casi estremi, dell'intero fabbricato.

GESTIONE DELL'EMERGENZA

DISPOSIZIONI PER L'EMERGENZA

IN CASO DI INCENDIO

- Intervenire sul focolaio di incendio con:
 - Estintori Getti d'acqua Sabbia
- Non usare mai acqua sulle apparecchiature elettriche
- Se il fuoco non è domato in cinque minuti evacuare verso le vie di esodo segnalate
- Se vi sono persone intossicate o ustionate avvertire il pronto soccorso sanitario

IN CASO DI EMERGENZA:

- Avvertire telefonicamente i vigili del fuoco e il pronto soccorso sanitario Tel. 115 e 118;
- Agevolare l'accesso dei mezzi di soccorso;


IN CASO DI EVECUAZIONE:

- Avvertire gli enti esterni di soccorso e tutta la squadra di emergenza
- Evacuare ordinatamente seguendo le vie di fuga segnalate
- Verificare che all'interno del locale non siano rimaste bloccate persone

Procedure in caso di allarme


- *mantenere la calma (la conoscenza delle procedure e l'addestramento periodico sono di grande aiuto)*
- *evitare di trasmettere il panico ad altre persone*
- *prestare assistenza a chi si trova in difficoltà*
- *allontanarsi ordinatamente dal luogo interessato*
- *non rientrare nella struttura fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di normalità*

EVACUAZIONE



**EVOLUZIONE NEGATIVA DI
UNA SITUAZIONE DI
EMERGENZA**

**FALLIMENTO DELLE MISURE
DI PREVENZIONE E DI INTERVENTO**



LUOGHI SICURI

IN LOCALI DELLO STESSO
PIANO OPPOSTI A QUELLI
IN EMERGENZA, SE
COMPARTIMENTATI
(evacuazione orizzontale)

IN LOCALI SITUATI
ALMENO DUE PIANI
SOTTO QUELLI
INTERESSATI DALL'EVENTO
(evacuazione verticale)

EVACUAZIONE

ALL'ESTERNO
PUNTO DI RACCOLTA
(evacuazione totale)

MODALITA' DI EVACUAZIONE



EVACUAZIONE RAPIDA



Uso delle vie di
fuga più vicine
aiutando, se
presenti, le
persone disabili


Divieto d'uso
degli ascensori

EVACUAZIONE CONTROLLATA




IL TEMPO LO PERMETTE :



TRIAGE




**giovani e
autosufficienti**



**con capacità motoria
limitata**



anziani



PANICO



- PER PANICO SI INTENDE UN COMPORTAMENTO IRRAZIONALE DELLA **FOLLA** CHE SI VERIFICA QUANDO OGNI PERSONA SI CONVINCHE CHE IL SUO COMPORTAMENTO IMMEDIATO PUO' GARANTIRGLI LA SOPRAVVIVENZA A **SCAPITO** DI QUELLA DEGLI ALTRI.

FATTORI DI PRECIPITAZIONE

- **AGITAZIONE PSICOMOTORIA DI UN GRUPPO LIMITATO DI INDIVIDUI**
- **ANSIA, ALLARME E IMPROVVISAZIONE NELLE COMUNICAZIONI**
- **“VOCI” INCONTROLLATE CIRCA LA PRESENZA DI POSSIBILI VIE DI FUGA**
- **TENTATIVO DI SMENTIRE LE “VOCI”**
- **SENSAZIONE DI PASSIVITA' ED ABBANDONO**
- **ASSENZA DI UNA LEADERSHIP E DI UN PIANO**

OSSERVAZIONI SUL PANICO

- **18.5.1896 – MOSCA - 2000 DECESSI QUANDO LO ZAR FECE GETTARE ALCUNE MONETE D'ORO TRA LA FOLLA;**
- **2.4.1942- TOKYO 1500 MORTI PER LA RESSA DI FRONTE AD UN RIFUGIO ANTIAEREO**
- **28.11.1942 BOSTON 463 MORTI PER UNA PRECIPITOSA FUGA DA UNA DISCOTECA IN FIAMME**
- **30.10.1938 NEW YORK - DIVERSI MORTI DANNI, FERITI E FUGA IN MASSA DALLA CITTA' IN OCCASIONE DELLA TRASMISSIONE RADIOFONICA SULLO SBARCO DEI MARZIANI TENUTA DA ORSON WELLS.**

UN ESEMPIO DI COMUNICATO DI EMERGENZA IN EDIFICI COLLETTIVI

- *“ATTENZIONE PER FAVORE ATTENZIONE. SI ANNUNCIA CHE UN PRINCIPIO D’INCENDIO E’ STATO SEGNALATO AL QUINTO PIANO DI QUESTO EDIFICIO. IL DIRETTORE PREGA LE PERSONE PRESENTI DI DISCENDERE LE SCALE FINO AL QUARTO PIANO E ATTENDERE LE PROSSIME ISTRUZIONI. PER FAVORE NON UTILIZZATE L’ASCENSORE MA UTILIZZATE ESCLUSIVAMENTE LE SCALE. VI PREGHIAMO INOLTRE DI SPEGNERE LE SIGARETTE”.*
- (comunicato del FEMA (difesa civile USA) durante l’incendio di un grande magazzino di NEW YORK 1982)

DISABILITA' VISIVA

- annunciare la vostra presenza e parlare con voce ben distinta e comprensibile;
- parlare naturalmente e direttamente alle persone e non attraverso terzi;
- non urlare;
- descrivere in anticipo le azioni che si stanno per intraprendere;
- lasciare che il disabile afferri leggermente il braccio e la spalla per farsi guidare, egli camminerà leggermente arretrato;
- annunciare ad alta voce la presenza di ostacoli;
- se si guidano contemporaneamente parecchie persone con disabilità visiva
- accertarsi che ognuno tenga la mano di un altro;
- accertarsi che dopo l'abbandono del luogo pericoloso i disabili visivi non vengano abbandonati a loro stessi;
- una persona resta con loro fino alla fine dell'emergenza;

DISABILITA' UDITIVA

- accendere e spegnere la luce quando si entra in un locale o area ove sono presenti disabili uditivi per richiamare la loro attenzione;
- stabilire un contatto visivo con gli occhi della persona anche se è presente un interprete;
- mettersi con la faccia alla luce;
- usare espressioni facciali e gesti manuali per sottolineare quel che si sta dicendo;
- controllare di essere stati ben capiti ed eventualmente ripetere se necessario;
- offrire carta e penna, scrivere lentamente lasciando che la persona legga mentre si scrive, lasciare che il disabile scriva se non ci si capisce in altro modo; cercare di essere pazienti perché la persona in questione può avere difficoltà nel comprendere l'urgenza del messaggio;
- consegnare una torcia portatile alla persona perché possa segnalare la sua ubicazione nel caso si separi dalla squadra di soccorso e per facilitare la lettura labiale nel buio.

DISABILITA' APPRENDIMENTO

- Queste persone possono avere difficoltà nel riconoscere il pericolo; nell'eseguire istruzioni complesse e/o che coinvolgano più di una breve sequenza di semplici azioni;
- la loro percezione visiva di istruzioni scritte o di pannelli può essere confusa, il loro senso di direzione può essere limitato e potrebbero aver bisogno di un accompagnatore, le istruzioni e le informazioni devono essere suddivise in frasi brevi e semplici;
- è necessaria molta pazienza;
- usare semplici segnali e/o simboli immediatamente comprensibili;
- non parlare loro con sufficienza, e non trattarli come bambini;
- non parlare mai con terze persone di un disabile in sua presenza.

DISABILITÀ DEL MOVIMENTO


- Una persona che debba utilizzare un bastone o una stampella può essere capace di scendere le scale da sola: con una mano tiene il corrimano e con l'altra manovra la stampella, è meglio non interferire con le persone che si stanno spostando autonomamente.

AIUTO

- portando la seconda stampella, usando il proprio corpo come schermo. Le persone che utilizzano carrozzelle spesso sono addestrate alle tecniche necessarie per trasferirsi da una carrozzella ad un'altra, esse possono svolgere da sole una parte delle operazioni. Quando si assiste una persona in carrozzella si deve cercare di evitare di sottoporre a pressione gli arti della persona ed il suo torace. Questa pressione può causare spasmi dolorosi e rendere difficoltosa la respirazione


TECNICHE DI TRASPORTO DA PARTE DI UNA SOLA PERSONA

Il sollevamento in braccio è il metodo preferito da usare quando si debba trasportare un'altra persona priva di forze agli arti inferiori. Questo trasporto è più sicuro se la persona trasportata pesa meno di chi la trasporta. Chiedere al trasportato di collaborare facendogli porre un braccio attorno al collo in modo da alleggerire il peso sopportato dalle braccia.



TECNICHE DI TRASPORTO DA PARTE DI DUE PERSONE TECNICA A SEGGIOLINO

- mettersi ai lati del disabile,
- afferrarne le braccia ed avvolgerle attorno alle spalle,
- afferrare l'avambraccio del partner, unire le braccia sotto le ginocchia del disabile ed afferrare il polso del partner.
- Entrambe le persone devono piegarsi verso l'interno, vicino al disabile e sollevare contando fino al tre (per coordinarsi)
- Mentre ci si muove continuare a premere leggermente sul corpo del disabile per scaricarne in parte il peso del corpo.



vantaggio : peso!

svantaggio : difficoltà nello spostamento e nella discesa delle scale

TECNICHE DI TRASPORTO

LA SEGGIOLA A TRE MANI

Il vantaggio: tre mani fungono da sedile ed un braccio funge da spalliera che impedisce movimenti bruschi o cadute al disabile. E' l'unico sistema da usare quando la persona non è in grado di abbracciare le spalle dei trasportatori.

La persona più robusta deve intrecciare le due mani per formare il sedile mentre la persona meno robusta contribuisce al sollevamento con una mano ed usa il braccio come spalliera.

TECNICHE DI TRASPORTO

TRASPORTO A DUE IN PERCORSI STRETTI

!!!attenzione: la posizione a capo reclino può creare difficoltà respiratorie per la parziale occlusione delle vie aeree. E' bene che questo tipo di trasporto sia limitato ai soli passaggi critici.




TECNICHE DI TRASPORTO

TRASPORTO A STRISCIAMENTO

Se il disabile deve essere trasportato da una sola persona e possiede forze residue.

Permette di scaricare sul pavimento gran parte del peso.

Vantaggio: attraversare anche passaggi molto stretti.



TECNICHE DI TRASPORTO

DISCESA DI SCALE CON CARROZZELLA

Porsi a valle della carrozzella, con la schiena nel verso della discesa

Afferrare con forza le due impugnature

Piegare la carrozzella all'indietro fino a bilanciarla

Stare un gradino avanti alla seggiola tenendo basso il centro di gravità e lasciando scendere le ruote posteriori gradualmente da un gradino all'altro.



GESTIONE DELL'EMERGENZA

GRAZIE